

CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -



PROT. N° 18864

DEL 13 OTT. 2015

DELIBERAZIONE N° 42

DEL 03 SETTEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO PREFETTIZIO** CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE RIUNITE AVVERSO LA DELIBERAZIONE N. 51/2015 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA E NOMINA DIFENSORE.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre alle ore 11:00, nella residenza municipale:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. ROMANO Filippo

Nominato con decreto Prot. n. 54554/Area II del 05/06/2015.

Assistito dal Segretario Generale: Dott.ssa ALATI Maria.

//=====//



PREMESSO che:

- con Decreto prefettizio n. 54554/Area II del 5 giugno 2015 è stato sospeso il Consiglio Comunale, per avvenuta dimissione della maggioranza dei consiglieri assegnati, ed è stato nominato il Commissario per la provvisoria gestione per la provvisoria amministrazione dell'Ente, al quale sono attribuiti tutti i poteri spettanti, al consiglio alla giunta ed al sindaco;
- il sottoscritto Commissario si è insediato nella carica in data 6 giugno 2015;

PREMESSO altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 30/04/2013, è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012;
- con deliberazione n. 3 del 26.02.2015 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Calabria, ha adottato specifica pronuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 bis, del TUOEL n. 267/00, con riferimento al rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, rilevando alcune presunte irregolarità e ordinando, nel contempo, l'adozione delle opportune misure correttive nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.05.2015, venivano formalizzate la controdeduzione di questo Ente ai singoli rilievi mossi dall'Organo giurisdizionale di controllo e di cui alla deliberazione Corti dei Conti n. 3/2015 cit.;

PRESO ATTO che con deliberazione della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 51/2015 emessa nella camera di consiglio del 1° luglio 2015, trasmessa con nota 2168-17/07/2015-SC_CAL-T81-P, acquisita agli atti del Comune in data 20.07.2015 al prot. n. 14335, l'Organo giurisdizionale di controllo, preso atto delle deduzioni dell'Ente, deliberava di:

1. *di accertare, ai sensi dell'art. 148 - bi, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva;*
2. *di richiamare il Comune di Rosarno all'adozione tempestiva degli interventi necessari;*
 - 2.1 *a superare le criticità scaturenti dalla violazione dei parametri-obiettivo di cui al D.M. 18.02.2013;*
 - 2.2 *a ricostituire, a fine esercizio, i fondi a specifica destinazione;*
 - 2.3 *a conseguire la riscossione tempestiva delle entrate proprie, impedendo la formazione di consistenti parti residuali, provvedendo nel contempo alla realizzazione dei propri crediti remoti;*
 - 2.4 *a provvedere con immediatezza al riaccertamento dei residui (sia attivi che passivi) mediante un'accurata verifica dell'esistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento contabile, evidenziando le ragioni del mantenimento delle partite creditorie e debitorie;*
 - 2.5 *ad implementare l'attività di recupero dell'evasione tributaria;*
 - 2.6 *ad individuare attentamente i debiti fuori bilancio da riconoscere e le altre passività potenziali, al fine di procedere alla necessaria copertura in bilancio dei correlati oneri;*
 - 2.7 *ad allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra in servizi per conto terzi;*
3. *di accertare e dichiarare - ai sensi dell'art. 148-bis, co. 3, ultimo inciso TUEL - la sussistenza delle condizioni preclusive dell'attuazione dei programmi di spesa che sono influenzati dalle sopra rilevate gravi criticità, ovvero da mancata copertura o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;*
4. *di stabilire che il Sindaco e l'Organo di revisione provvedano a vigilare in ordine alla compiuta ottemperanza della presente deliberazione e a riferire alla Sezione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione.*

RECEPITA la proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari sull'opportunità di interporre ricorso avverso la succitata deliberazione, stante la insussistenza, in fatto ed in diritto, delle irregolarità accertate e contestate dalla Corte e, soprattutto, in riferimento alla gravissima sanzione irrogata e di cui al punto 3 del surriportato dispositivo;



VISTO l'art. 17, comma 1, lett. j) dello Statuto comunale, secondo cui il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio, previa autorizzazione a promuovere, costituirsi e/o resistere in giudizio da parte della Giunta comunale;

ATTESO che avverso le pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di cui all'art. 148 *bis* del TUOEL, pur non essendo formalmente previsto alcuno strumento di impugnazione, è possibile ricorrere unicamente innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti centrale;

RITENUTO, in relazione alla peculiarità e specialità del giudizio e soprattutto al grado di giurisdizione a cui occorre rivolgersi, che l'incarico tecnico di rappresentanza e difesa in giudizio debba essere affidato ad un avvocato iscritto all'albo per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, nonché dotato di specifica qualificazione professionale e di esperienza nel campo economico-contabile;

DATO ATTO che l'avv. Gaetano CALLIPO, informalmente contattato, ha dato la propria disponibilità a rappresentare e difendere questo Ente nell'istaurando giudizio, impegnandosi contestualmente a presentare un preavviso di parcella;

VISTO il curriculum del sopradetto legale, che riporta specifiche esperienze ed attività prestate innanzi alle giurisdizioni amministrative superiori, ivi compreso il patrocinio di diverse amministrazioni pubbliche in numerosi giudizi innanzi alla Corte dei Conti, sezioni regionali e centrale;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui, "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

DATO atto che sussistono, nella specie, tutti i requisiti richiesti dal citato art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, in quanto:

- l'oggetto della prestazione corrisponde all'esigenza specifica e determinata di tutela in giudizio di interessi propri dell'Ente, in ordine al corretto e completo espletamento delle competenze e prerogative, con particolare riferimento all'attuazione dei propri programmi amministrativi e di spesa e comunque alla propria integrale funzionalità;
- è stata accertata l'impossibilità di utilizzo di personale interno, in quanto l'unico avvocato in servizio e responsabile dell'Avvocatura Civica, non risulta in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'iscrizione all'albo per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata, che si esaurisce in unico atto di difesa e rappresentanza in giudizio;
- risulta esattamente determinato la durata (dallo studio preliminare e fino alla conclusione del giudizio), il luogo (elaborazione del ricorso e trattazione della causa innanzi alla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in Roma), nonché il compenso previsto;

RILEVATO e DATO ATTO altresì che:



- l'incarico viene affidato per l'esercizio della tutela giurisdizionale dell'Ente, cui è possibile accedere tramite il ministero di un professionista legale abilitato, e quindi per l'esercizio di funzioni ed attività inderogabili ed infungibili;
- l'incarico è affidato dall'Organo Politico Amministrativo di vertice dell'Ente, *intuitus personae*, stante la natura ed il carattere di assoluta fiduciaria età che lo stesso richiede;
- l'incarico viene affidato con i caratteri dell'urgenza, determinata dal possibile decorso dei termini per la impugnazione del provvedimento, che non consentirebbe, in ogni caso, lo svolgimento di apposita preliminare programmazione dell'incarico ovvero lo svolgimento di apposite procedure per l'individuazione del professionista esterno, al quale occorre comunque lasciare il tempo necessario per lo studio della problematica e della pertinente documentazione, oltre che per la predisposizione e deposito della memoria;

VISTO il D.lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", con particolare riferimento agli artt.:

- art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006, che consente l'affidamento diretto di incarichi ove il corrispettivo non ecceda la somma complessiva di € 40.000,00;
- art. 20, in base al quale, aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);
- art. 27, secondo cui, l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2013, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, secondo cui gli interventi in economia possono avvenire in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario, intendendosi con questi ultimi le procedure negoziate con affidamento del contratto a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti;
- l'art. 8, comma 2, che consente l'esecuzione e affidamento "in economia" di servizi legali;


VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della V U.O.C. e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n° 1);

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale, di:

1. proporre ricorso avverso la deliberazione della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 51/2015 emessa nella camera di consiglio del 1° luglio 2015, trasmessa con nota 2168-17/07/2015-SC_CAL-T81-P, acquisita agli atti del Comune in data 20.07.2015 al prot. n. 14335, relativamente ai rilievi di irregolarità ed alle sanzioni applicate, ex art. 148 bis del TUOEL, in esito alla verifica del conto consuntivo anno 2012;
2. nominare all'uopo come difensore di fiducia del Comune al fine di proporre il ricorso di cui al punto precedente nonché assistere e rappresentare processualmente l'Ente per tutta la fase del giudizio, che verrà proposto innanzi alla Corte dei Conti - Sezione Riunite, l'avv. Gaetano CALLIPO;
3. conferire ad autorizzare il difensore come sopra nominato, all'esercizio di ogni azione ed eccezione a tutela degli interessi dell'Ente;



4. demandare al Responsabile del Servizio Finanziario competente, il compito di assistere e di trasmettere ogni utile informazione, relazione istruttoria, notizia e documentazione attinente alla vertenza, al legale come sopra nominato;
5. demandare al Responsabile del servizio Avvocatura la formalizzazione dell'incarico e tutti gli adempimenti gestionali successivi, mediante la stipula di apposito disciplinare di incarico per la disciplina dei reciproci rapporti tra il Comune ed il professionista sopra incaricato, precisando, sin d'ora che il compenso totale previsto per l'intera opera di rappresentanza e difesa dell'Ente, ivi comprese le spese tutte necessarie, dovrà essere conforme al preavviso di parcella;
6. dare atto che l'incarico viene affidato per l'attività di rappresentanza ed assistenza in giudizio nell'interesse del Comune, nell'ambito di apposita vertenza giudiziale, e quindi per prestazioni professionali consistenti nell'esercizio e nella resa di servizi- difesa tecnica - obbligatori per legge, e comunque per la migliore tutela delle ragioni ed interessi del Comune
7. pubblicare la presente deliberazione, oltre che all'albo on line, nell'apposita sezione del sito internet relativa alla trasparenza amministrativa - nella sezione dedicata agli incarichi esterni;
8. trasmettere copia della presente agli uffici interessati per tutti i seguiti di competenza;
9. di dichiarare, stante urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.





CITTÀ DI ROSARNO

(Provincia di Reggio Calabria)

VIALE DELLA PACE - 89025 ROSARNO



TEL. 0966/7101 FAX 0966/780042

WWW.COMUNE.ROSARNO.RC.IT

Parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.

OGGETTO: Proposizione ricorso innanzi alla Corte dei Conti - Sezione Riunite avverso la deliberazione n. 51/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria e nomina difensore.

Pareri in ordine alla regolarità tecnica



FAVORABILE, ATTRAVERSO LA DISCIPLINAZIONE DELL'ORGANICO POLITICO

Rosarno, li 3-08-2015

Il Responsabile

Pareri in ordine alla regolarità contabile

FAVORABILE

Rosarno, li 3-03-2015

Il Responsabile della H.U.C.

Il presente verbale, adottato con i poteri della Giunta, avente il numero 42/2015, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(F.to Dott. Filippo ROMANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott.ssa Maria ALATI)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 13 OTT. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott.ssa Maria ALATI)

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 7 (sette) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 13 OTT. 2015

L'UFFICIO DI SEGRETERIA




G. Alati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 13 OTT. 2015



L'IMPIEGATO INCARICATO

Gabriele Pretner

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.
- È divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE